

Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi abitazione, famiglia, animali domestici e assistenza

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE VIVI CASA – Parte Generale



Aggiornamento febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Protezione Vivi Casa" è una soluzione assicurativa modulare, in cui il Cliente ha la facoltà di sottoscrivere uno o più dei moduli ricompresi nel prodotto, potendo gestire in modo flessibile tali Moduli e le specifiche garanzie offerte all'interno degli stessi



Che cosa è assicurato?

Il prodotto Protezione Vivi Casa è un prodotto modulare che fornisce le coperture danni comprese nei seguenti Moduli che attualmente compongono il prodotto:

- ✓ Modulo Casa: soluzione mirata alla protezione del Fabbricato, del Contenuto e del patrimonio del Cliente o di un appartenente al suo nucleo familiare, che presenta garanzie sempre incluse e la possibilità di scegliere le garanzie opzionali relative al furto e alle catastrofi naturali.
- ✓ Modulo Energy: modulo disponibile per la sottoscrizione solo in caso di acquisto anche del Modulo Casa, che offre coperture aggiuntive mirate a proteggere gli Impianti Fotovoltaici e Solari, le Stazioni di ricarica domestica degli autoveicoli e gli elettrodomestici.
- ✓ Modulo Famiglia: soluzione mirata a proteggere il patrimonio del Cliente e del suo Nucleo Familiare che offre la possibilità di scegliere anche la copertura facoltativa cyber.
- ✓ Modulo Pet: soluzione focalizzata sul rimborso delle spese veterinarie derivanti da Infortunio e/o Malattia degli Animali Domestici (cani e gatti) dell'Assicurato o di un appartenente al suo nucleo familiare che offre anche una serie di prestazioni di Assistenza a loro dedicata.

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Protezione Vivi Casa, si rimanda ai DIP dei Moduli di riferimento.



Che cosa non è assicurato?

Il prodotto Protezione Vivi Casa non fornisce copertura per tutti i danni specificati nelle esclusioni delle condizioni di assicurazione relative a ciascun modulo del prodotto.

Le esclusioni, specifiche per ogni Modulo, sono riportate nei DIP di riferimento.



Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati gli eventuali Scoperti e Franchigie, nonché massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di assicurazione specifiche dei moduli che compongono il prodotto e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo, nonché gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione specifiche dei Moduli che compongono il prodotto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Il prodotto, si rimanda ai DIP e DIP Aggiuntivi dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

La validità territoriali di ogni garanzia, viene esplicitata nel DIP di ciascun Modulo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiero: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione;
- Devi comunicare per iscritto alla Società ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è da corrispondere in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura. È possibile pagare il Premio in rate mensili, senza costi aggiuntivi per il frazionamento. Il Premio può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del Contratto online o in Offerta fuori sede).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza Protezione Vivi Casa ha durata iniziale di 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza e si rinnova tacitamente per analoghi periodi, salvo disdetta del Cliente o della Società.

L'assicurazione, sia per quanto riguarda le garanzie e i Moduli attivati inizialmente sia per quanto riguarda le garanzie e i Moduli attivati successivamente, ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Premio o la prima rata del Premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se il Cliente non paga il Premio o le rate di Premio per i periodi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento del Premio o delle rate di Premio dovute.

In caso di acquisto successivo di Moduli o garanzie, per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione. Successivamente, tali garanzie restano operanti per il periodo di durata previsto dall'Assicurazione.

Per alcune delle Garanzie Danni contenute nei singoli Moduli è previsto il decorso di un periodo temporale, successivo alla loro data di effetto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano. Per le relative informazioni di dettaglio si rimanda ai DIP Aggiuntivi dei singoli Moduli.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente ha la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così successivamente.

È possibile, con le suddette modalità, comunicare la disdetta anche solo relativamente a uno o più Moduli, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra garanzie indicate. In tal caso, la copertura assicurativa del Modulo oggetto di disdetta cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

In caso pluralità di moduli, il Contratto si rinnoverà relativamente ai Moduli che non sono stati disdetti. In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

Nel caso di mancata indicazione dei Moduli oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

Per ulteriori specifiche facoltà e modalità di recesso eventualmente previste per singole Garanzie si rinvia al DIPA della Parte Generale.

Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi abitazione, famiglia, animali domestici e assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Protezione Vivi Casa – Parte Generale"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.

Il prodotto prevede:

- i Moduli Principali Casa, Famiglia e Pet, acquistabili senza alcun rapporto di subordinazione con altri Moduli;
- il Modulo Opzionale Energy, acquistabili solo a condizione che sia stato acquistato il Modulo Casa.

Ogni Modulo presenta a sua volta delle Sezioni opzionali, acquistabili mediante pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Franchigie e Scoperti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), residenti in Italia e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) vogliono tutelarsi dalle conseguenze economiche negative attraverso la protezione del Fabbricato e/o del contenuto del Fabbricato e/o del proprio patrimonio, e/o del proprio animale domestico.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa – Parte Generale" è pari al 4,00%. La percentuale provvisoria è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Per quanto riguarda il trattamento fiscale applicabile al contratto, si rimanda ai DIP aggiuntivi dei singoli Moduli.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni al seguente link: www.ca-assicurazioni.it/news-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>

<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Assicurazioni DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Vivi Casa

Condizioni di Assicurazione – Parte Generale

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato

	<h3>Box di consultazione</h3> <p>Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.</p> <p>Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato</p>
---	--

Contenuti

A - Glossario

pag. 4

B - Presentazione

1. Prodotto in sintesi

pag. 7

C - Il Contratto dalla A alla Z

- | | |
|---|---------|
| 1. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato | pag. 9 |
| 2. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Premio | pag. 9 |
| 3. Ripensamento in caso di vendita a distanza | pag. 10 |
| 4. Ripensamento in caso di Contratto connesso a mutuo immobiliare | pag. 10 |
| 5. Risoluzione del Contratto con mutuo immobiliare | pag. 10 |
| 6. Documenti necessari alla conclusione del Contratto | pag. 10 |
| 7. Indicizzazione | pag. 11 |
| 8. Verifica delle cose assicurate | pag. 11 |
| 9. Durata, proroga e disdetta del Contratto | pag. 11 |
| 10. Assicurazione presso più assicuratori | pag. 12 |
| 11. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali | pag. 12 |
| 12. Imposte e tasse | pag. 12 |
| 13. Legge applicabile | pag. 12 |
| 14. Foro competente | pag. 13 |
| 15. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto | pag. 13 |
| 16. Forma delle comunicazioni alla Compagnia | pag. 13 |
| 17. Surrogazione | pag. 13 |

D - Contatti

pag. 14

A - Glossario

I termini che nel presente Contratto sono indicati in grassetto e con la lettera iniziale maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

B

Banche Abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla **Compagnia** della distribuzione del prodotto.

C

Cliente

È il soggetto, persona fisica, residente in Italia, stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Premio**). È il soggetto che la legge definisce **Contraente**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Condizioni Generali di Assicurazione

Termini e condizioni riportate nella presente Parte Generale che, unitamente alle rispettive **Condizioni Specifiche**, regolano la copertura assicurativa prevista dall'**Assicurazione**.

Condizioni Specifiche

Termini e condizioni specifici riportate nei **Moduli** che regolano le garanzie ivi contenute.

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente contratto, comprensivo dei suoi allegati.

D

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto**, ossia il giorno successivo al giorno di conclusione del **Contratto**, a condizione che sia stato pagato il **Premio**.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. In caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

/

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

L

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del Sinistro eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Modulo

Documento che contiene le **Condizioni Specifiche** delle coperture ivi contenute.

Modulo Generale

Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.

Modulo Opzionale

Modulo che può essere acquistato solo a condizione che sia stato acquistato il **Modulo Principale** a cui è abbinato.

Modulo Principale

Modulo acquistabile senza alcun rapporto di subordinazione con altri **Moduli**.

O

Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; a scanso di equivoci, questo vale sia per il primo anno di durata del Contratto, che per gli anni successivi, ciascuno dei quali rappresenta un periodo assicurativo; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Premio

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**.

R

Residenza Anagrafica

Il luogo, in Italia, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sua dimora principale come risultante da certificato anagrafico.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scheda di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Scoperto

Percentuale dell'ammontare del **Danno Indennizzabile**, che viene dedotto dall'**Indennizzo**; tale importo rimane a carico dell'**Assicurato**.

Sezione

Insieme di coperture assicurative, obbligatorie e opzionali, destinate a tutelare specifici beni o esigenze assicurative.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture garanzie prestate.

T

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

B - Presentazione

“**Protezione Vivi Casa**” è la soluzione assicurativa che permette di acquistare uno o più dei **Moduli** sotto indicati, sottoscrivendo un unico prodotto, per la protezione dei beni e della famiglia.

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Assicurazione del **Contratto** che rappresentano la disciplina comune a tutte le coperture assicurative attivate dal **Cliente**.


Le norme che regolano le coperture assicurative incluse nei singoli **Moduli** acquistati dal **Cliente** sono contenute nelle **Condizioni Specifiche**.

In particolare, le norme contenute all'interno delle **Condizioni Specifiche** dei singoli **Moduli** acquistati dal **Cliente** illustrano in relazione a ogni **Modulo**:

- l'oggetto, i requisiti di assicurabilità e i limiti delle coperture scelte,
- gli articoli contrattuali specifici relativi alle coperture acquistate,
- gli articoli liquidativi.

“**Protezione Vivi Casa**” è strutturato in:

- **Moduli Principali** che sono acquistabili liberamente e senza alcun rapporto di subordinazione con altri **Moduli**,
- **Moduli Opzionali** che possono essere scelti solo a condizione che siano stati acquistati i **Moduli Principali** da cui dipendono.



“**Protezione Vivi Casa**” è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al **Cliente** di attivare e/o di disattivare, modificare le specifiche garanzie, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.



Prodotto in sintesi

FOCUS



CASA


ENERGY
Modulo opzionale acquistabile in abbinamento al modulo «Casa»


FAMIGLIA


PET


CASA

- Danni al Fabbricato
- Danni al Contenuto
- Danni a terzi
- Assistenza Casa
- Catastrofi naturali
- Furto


ENERGY
Modulo opzionale acquistabile in abbinamento al modulo «Casa»

- Impianti solari e/o fotovoltaici
- Stazione di ricarica veicolo
- Riparazione Elettrodomestici


FAMIGLIA

- Tutela Legale
- Responsabilità Civile Vita privata
- Cyber


PET

- Rimborso spese veterinarie
- Assistenza Pet

- Sezioni **sempre incluse** nell'ambito del modulo di riferimento
- Sezioni **opzionali** acquistabili nell'ambito del modulo di riferimento

In qualsiasi momento, nel corso della durata dell'**Assicurazione**, il **Cliente**, infatti, può, tramite sottoscrizione di apposita appendice contrattuale:

- acquistare ulteriori **Moduli** rispetto a quelli scelti in precedenza,
- acquistare ulteriori garanzie opzionali se presenti all'interno del **Modulo** acquistato,
- modificare, ove possibile, le coperture relative ai singoli **Moduli** già acquistati.

In ogni caso, ove venissero acquistati ulteriori **Moduli** o garanzie, si applicheranno le **Condizioni di Generali di Assicurazione** e le **Condizioni Specifiche** vigenti al momento della sottoscrizione del **Contratto**.

Invece, solo in occasione di ciascun rinnovo annuale del Contratto e con le modalità sotto indicate all'art. 9, il **Cliente** può inviare disdetta relativamente all'intero **Contratto** o a/i singolo/i **Modulo/i**, in quest'ultimo caso sottoscrivendo apposita appendice, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra garanzie indicate.

C - Il Contratto dalla A alla Z

1 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

1.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** o l'**Assicurato** hanno l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Premio** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni contrattuali, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

1.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nel paragrafo precedente ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

2 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Premio

2.1 Modalità di conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta fuori sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del **Contratto** può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

2.2 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza**, a condizione che venga pagato il **Premio** o la prima rata di **Premio**. In caso di mancato pagamento del **Premio** o della prima rata di **Premio**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

Le singole coperture previste dall'**Assicurazione**, se inserite successivamente alla prima sottoscrizione, in caso di acquisto di ulteriori Moduli e/o garanzie, hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza**, ma solo se il relativo **Premio** o la prima rata del **Premio** sono stati corrisposti. In caso di mancato pagamento del relativo **Premio** o della relativa rata di **Premio**, la decorrenza di tali nuove coperture sarà posticipata alla data di pagamento.

2.3 Sospensione della copertura

Se il **Cliente** non corrisponde il **Premio** o le rate di **Premio** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Premio** o rate di **Premio** dovuti.

Il **Contratto** si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Premio** o la rata sono scaduti, fermo il diritto al **Premio** in corso.

2.4 Periodicità di pagamento del Premio

Il **Premio** è da corrispondere in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura. È possibile pagare il **Premio** in rate mensili, senza costi aggiuntivi per il frazionamento.

2.5 Modalità di pagamento del Premio

Il **Premio** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta fuori sede**).

3 Ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il **Cliente** – se consumatore – ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale della Compagnia, salvo che nel frattempo l'**Assicurato** non abbia denunciato un **Sinistro**.

La **Compagnia** rimborserà al **Cliente** il **Premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

4 Ripensamento in caso di Contratto connesso a mutuo immobiliare

In caso di coperture assicurative prestate tramite il **Modulo Casa** ed eventuale **Modulo Energy**, relative al **Fabbricato** oggetto di mutuo immobiliare, il **Cliente** entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza del **Contratto**, può esercitare il diritto di ripensamento/recesso per l'intero **Contratto**, mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata all'Ufficio Gestione del Portafoglio presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o, in alternativa, consegnandola alla filiale; faranno fede la data del timbro postale di spedizione o la ricezione presso la filiale. La comunicazione di ripensamento/recesso può essere anticipata a mezzo mail, all'indirizzo ugp@ca-assicurazioni.it, o tramite fax al numero 02 88 21 83 330.

A fronte della ricezione della richiesta di ripensamento/recesso, la **Compagnia** provvederà a rimborsare al **Cliente** il **Premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

In caso di ripensamento/recesso dal **Contratto** assicurativo, il mutuo immobiliare resta comunque valido ed efficace.

5 Risoluzione del Contratto con mutuo immobiliare

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo immobiliare, la **Compagnia** considererà risolto l'intero **Contratto**, oppure su esplicita richiesta del **Cliente**, delle sole coperture assicurative relative al **Fabbricato** oggetto mutuo immobiliare interessato da estinzione o trasferimento, con restituzione all'**Assicurato** del **Premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua rispetto alla scadenza originaria, a partire dal giorno successivo della effettiva chiusura del mutuo immobiliare. La modifica contrattuale costituirà oggetto di apposita appendice. In alternativa, il **Cliente** può richiedere alla **Compagnia** la prosecuzione del **Contratto** fino alla sua scadenza come regolato all'art. 9.

6 Documenti necessari alla conclusione del Contratto

Nel momento della stipulazione del **Contratto**, la **Compagnia** ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del

Rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'**Assicurato** e/o del **Cliente**.

7 Indicizzazione

Le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Premio** e i limiti di Indennizzo sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Se si è verificata una variazione in aumento, le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Premio** e i limiti di Indennizzo vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il **Premio** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al **Cliente**. Non vengono rivalutati gli importi delle **Franchigie e Scoperti**.

L'indicizzazione non si applica alla eventuale Sezione Assistenza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo al **Cliente**.

8 Verifica delle cose assicurate

La **Compagnia** ha diritto di verificare le cose assicurate. Il diritto è valido per l'intera durata dell'**Assicurazione** e anche successivamente se è richiesto il pagamento di un **Sinistro**.

9 Durata, proroga e disdetta del Contratto

L'Assicurazione ha durata iniziale di 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza e si rinnova tacitamente per analoghi periodi, salvo disdetta del **Cliente** o della **Compagnia**.

In caso di acquisto successivo di **Moduli** o garanzie, per garantire l'unitarietà del **Premio** e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione. Successivamente, tali garanzie restano operanti per il periodo di durata previsto dall'**Assicurazione**.

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente. È possibile, con le suddette modalità, comunicare la disdetta anche solo relativamente a uno o più **Moduli**, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra garanzie indicate. Per maggior chiarezza, in caso di disdetta di un **Modulo Principale**, cesserà automaticamente, ove attivato, anche il **Modulo Opzionale** ad esso connesso.

In tal caso, le coperture assicurative dei **Moduli** di cui il **Cliente** ha chiesto la disdetta, cessano alle ore 24 della successiva scadenza della polizza e il **Contratto** si rinnoverà relativamente ai **Moduli** che non sono stati disdetti.

In caso di disdetta di tutti i **Moduli**, il **Contratto** cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

Nel caso di mancata indicazione dei **Moduli** oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i **Moduli** attivati.

In alternativa alla disdetta, se viene accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, la **Compagnia** può proporre al **Cliente** una variazione delle condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute di uno o più **Moduli**. In tal caso, sarà onere della **Compagnia** inoltrare direttamente al **Cliente** comunicazione scritta almeno sessanta giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera raccomandata, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il **Premio** di rinnovo proposti. Resta comunque fermo il diritto del **Cliente** di inoltrare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza annua dell'Assicurazione. Il **Cliente** potrà, a sua scelta, disdettare il singolo **Modulo** oggetto della variazione o

l'intero Contratto. In caso di disdetta del singolo **Modulo** oggetto di variazione, le relative coperture cesseranno dalla fine del **Periodo Assicurativo** in corso e il **Cliente** dovrà pagare, per gli anni successivi, solo il premio relativo alle coperture non colpite da disdetta.

Se il **Cliente** non inoltra disdetta entro il termine indicato, il **Contratto di Assicurazione** si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla **Compagnia**.

Sia in caso di pagamento tramite conto corrente che tramite carta di credito, in occasione di ogni tacito rinnovo, l'addebito del **Premio** verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza del **Contratto**; nel caso in cui l'addebito non andasse a buon fine e il pagamento del **Premio** dovuto non pervenisse entro i sette giorni successivi alla scadenza, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sul medesimo conto corrente o sulla medesima carta di credito l'ottavo giorno successivo alla scadenza del **Contratto**. In caso di ulteriore mancato buon fine dell'addebito si applica il disposto dell'art. 2.3 Sospensione della copertura.

10 Assicurazione presso più assicuatori

L'Assicurato e il **Cliente** devono comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio** presso altri assicuatori.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o **l'Assicurato** devono darne avviso a tutti gli assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

11 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo o Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

12 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

13 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

14 Foro competente

Il foro competente per le **controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

15 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

16 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, dove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto e rilasciato il **Contratto**.

17 Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

D - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER DENUNCIARE O AVERE TELEFONO INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER DENUNCIARE O AVERE TELEFONO INFORMAZIONI SU UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE

UFFICIO TUTELA LEGALE

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail per reclami: reclami@ca-assicurazioni.it

PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER SUPPORTO TECNICO

Per assistenza dell'**AREA CLIENTI** del sito e/o dell'**APP «Assicurazioni Crédit Agricole»** può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri:** in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00 Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it



www.ca-assicurazioni.it

Assicurazione Modulare per la responsabilità civile della vita privata e la tutela legale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE VIVI CASA – Modulo Famiglia



Aggiornamento febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Famiglia di Protezione Vivi Casa è una soluzione multirischio progettata per offrire una protezione completa al patrimonio del cliente e della sua famiglia coprendo la Responsabilità Civile della vita privata, le spese di Assistenza giudiziale e stragiudiziale e fornendo difesa contro le conseguenze di attività illecite legate al mondo Cyber.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile della Vita Privata: risarcimento dell'Assicurato e dei Membri del suo Nucleo Familiare, quale civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione a:
 - a) Responsabilità civile della Famiglia,
 - b) Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici regolarmente assunti
- ✓ Sezione Tutela legale: rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali, purché consequenti a rischi assicurati, verificatisi nel periodo di operatività della garanzia;

La successiva sezione è facoltativa.

- ✓ Sezione Cyber Risk: protezione dell'assicurato e del suo nucleo familiare relativa ad illeciti subiti in rete con una serie di prestazioni di assistenza composta da:
 - a) Tutela Legale Cyber
 - b) Assistenza Cyber

[per maggiori dettagli su quanto sopra si veda il DIP Aggiuntivo]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile della vita privata: premesso che la prestazione opera per danni a terzi, non sono considerati tali:
 - il Cliente;
 - i membri del Nucleo Familiare del Cliente;
 - i relativi congiunti, convivente more uxorio, i genitori e i figli ove non rientranti nel Nucleo Familiare
 - i Lavoratori Domestici e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio salvo quanto previsto dalla garanzia.
- ✗ Tutela legale: il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, e tutto quanto non espressamente coperto.
- ✗ Cyber Risk:
Tutto quanto non è previsto tra i Rischi Assicurati (Lesione on-line della reputazione, Furto d'identità digitale legato al credito, Acquisti on-line/e-commerce), nonché i danni materiali ai beni acquistati;
Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
Gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.).



Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati gli eventuali Scoperti e Franchigie, nonché massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di assicurazione specifiche del presente Modulo Famiglia e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Si applicano, altresì, gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione specifiche del presente Modulo.

[per maggiori dettagli su quanto sopra vedasi il DIP Aggiuntivo]



Dove vale la copertura?

Le garanzie del Modulo Famiglia sono operanti per i fatti verificatisi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ad eccezione delle seguenti:

- ✓ Responsabilità Civile: l'assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.
- ✓ Tutela legale: la garanzia vale per controversie determinate da fatti verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e che devono essere trattate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
- ✓ Tutela legale cyber: Le coperture assicurative valgono per fatti verificatisi e che devono essere trattati in Italia.



Che obblighi ho?

Le informazioni relative agli obblighi del Cliente sono contenute nel DIP della Parte Generale.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP della Parte Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Premio o la prima rata del Premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Le garanzie hanno la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. In caso di acquisto successivo del presente Modulo o di garanzie ulteriori all'interno del presente Modulo, per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga del presente Modulo Famiglia, il Cliente può inviare disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra i Moduli.

In tal caso, la copertura assicurativa del Modulo oggetto di disdetta cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

In caso pluralità di moduli, il Contratto si rinnoverà relativamente ai Moduli che non sono stati disdetti. In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

Nel caso di mancata indicazione dei Moduli oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

Assicurazione Modulare per la responsabilità civile della vita privata e la tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Protezione Vivi Casa – Modulo Famiglia"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.p.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.

Il presente Modulo Famiglia prevede le seguenti coperture:

- Sezione Responsabilità Civile Vita Privata;
- Sezione Tutela Legale.

È inoltre possibile acquistare la copertura opzionale Sezione Cyber.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che:

Sezione Responsabilità Civile della Vita Privata: è esclusa la responsabilità per i danni (i) ai modelli e agli Aeromobili nella pratica del modellismo, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di droni; (ii) al terzo affidatario e ai suoi familiari conviventi e alle cose di proprietà o in uso dal minore (nel caso di affidamento temporaneo del minore a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato); (iii) all'Assicurato e al suo Nucleo Familiare, nonché al minore stesso (nel caso di affidamento temporaneo di minori all'Assicurato); (iv) dall'esercizio dell'attività venatoria; (v) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti; (vi) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le Biciclette a Pedalata Assistita, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili; (vii) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo che per l'azione di rivalsa esercitata dall'impresa assicurativa che ha prestato l'assicurazione r.c. in caso di guida da parte di minori all'insaputa dell'Assicurato; (viii) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutti gli Sport Agonistici; (ix) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo; (x) determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge; (xi) da Furto e Rapina; (xii) alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; (xiii) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (xiv)

derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite, salvo che per lo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast svolta presso l'abitazione dell'Assicurato, saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi dell'organizzazione familiare, in conformità alle leggi regionali vigenti e con non più di 12 posti letto; (xv) causati a terzi dai Lavoratori Domestici, al di fuori dall'espletamento delle proprie mansioni per conto dell'Assicurato; (xvi) i danni fisici subiti dai Lavoratori Domestici durante lo svolgimento delle loro attività, salvo che per la Responsabilità Civile verso i Lavoratori Domestici; (xvii) derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati; (xvii ii) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (xix) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (xx) determinati da Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, sedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (xxi) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; (xxii) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura; (xxiii) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo; (xxiv) derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne; (xxv) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile; (xxvi) a cose trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate; (xxvii) per i danni a terzi derivanti da figli minori, qualora affidati temporaneamente a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato, a titolo gratuito e di cortesia qualora tali attività siano svolte come attività di gruppo (con più di 3 minori), seppur effettuate con carattere ricreativo o sportivo; (xxviii) per i danni a terzi derivanti da minori di altri affidati temporaneamente all'Assicurato, a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni subite dai minori stessi, qualora tali attività siano svolte come attività di gruppo (con più di 3 minori), seppur effettuate con carattere ricreativo o sportivo; (xxix) per i danni ascrivibili ad amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto; (xxx) per i danni ascrivibili all'emissione di onde e/o campi elettromagnetici; (xxxi) per i danni ascrivibili a malattie professionali.

Sezione Tutela Legale: sono escluse le spese relative alle controversie (i) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo che per la difesa in sede penale per Delitti Dolosi esclusivamente qualora vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il reato venga derubricato a Delitto Colposo; (ii) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo; (iii) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa; (iv) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aereomobili; (v) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; (vi) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la società; (vii) di lavoro subordinato che oppongano l'Assicurato al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici; (viii) di natura contrattuale salvo che per le controversie originate da contratti di locazione dell'Abitazione Principale; (ix) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato; (x) nei confronti della Compagnia; (xi) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni; (xii) relative o comunque connesse a violazioni di legge o lesioni di diritti relativi alla proprietà e/o alla conduzione di immobili diversi dall'Abitazione Principale o connesse a controversie originate da contratti di locazione di immobili diversi da tale Abitazione Principale; (xiii) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili; (xiv) relative a opere di costruzione, trasformazione, Ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria il rilascio di una concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; (xv) relative al recupero del credito; (xvi) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva; (xvii) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata; (xviii) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione; (xix) con un valore in lite inferiore ad euro 250,00; (xx) in genere, ogni controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati

Sezione Cyber: Sono escluse dalla garanzia Tutela legale Cyber (i) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; (ii) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario, nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; (iii) di valore inferiore ad euro 250,00; (iv) dovute a fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum o blog di "community chiuse"; (v) nascenti da materiale o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato; (vi) nascenti da casi di omonimia; (vii) che riguardano personaggi pubblici o facenti parte del mondo dello spettacolo; (viii) nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale o locale on-line, di materiale o informazioni relative all'Assicurato; (ix) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale; (x) in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale; (xi) nei confronti della Compagnia; (xii) nei confronti di altri soggetti assicurati con la Compagnia; (xiii) derivanti da eventi non espressamente indicati tra i rischi assicurati. Sono esclusi dalla garanzia Acquisti on-line e e-commerce gli acquisti relativi a (i) animali e vegetali; (ii) Preziosi, oggetti d'arte, argenteria; (iii) denaro, Titoli di Credito, altri documenti previsti dall'articolo 2002 del codice civile ed altri valori come ad esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio); (iv) beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; (v) materiale digitale scaricato on-line; (vi) oggetti per uso industriale; (vii) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); (viii) acquisti effettuati tramite aste on-line; (ix) veicoli a motore e natanti; (x) beni non nuovi; (xi) controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene; (xii) oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di Legge o lesioni di diritti verificatesi in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Sono esclusi dalla garanzia Assistenza Cyber i Sinistri provocati o dipendenti da: (i) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; (ii) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; (iii) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra); (iv) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; (v) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione; (vi) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni

che potrebbero non essere supportate in Italia; (vii) dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); (viii) malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; (ix) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; (x) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; (xi) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; (xii) danno accidentale; (xiii) paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Franchigie e Scoperti

Non sono previste Franchigie o Scoperti.

Periodo di Carenza

Sezione Tutela Legale: si applica un periodo di carenza di 90 giorni nel caso in cui l'Abitazione non sia di proprietà del Cliente, relativamente alle vertenze di natura contrattuale tra l'Assicurato e il proprietario.

Sezione Cyber: con riferimento alla garanzia Tutela Legale Cyber, si applica un periodo di carenza di 3 mesi dalla data di Decorrenza del Contratto per tutte le ipotesi ad accezione delle pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. Con riferimento alla garanzia Assistenza Cyber, la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di efficacia dell'assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), residenti in Italia e clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) che vogliono proteggere la propria famiglia dai rischi legati alla responsabilità civile, alla tutela legale e alla sicurezza online.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa – Modulo Famiglia" è pari al 4,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it ., Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile. In caso di disaccordo tra l' Assicurato e la Compagnia relativamente alla gestione del Sinistro , la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore sono le seguenti: 10,00% per la garanzia assistenza e 21,25% per le restanti garanzie. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni al seguente link: www.ca-assicurazioni.it/news-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p><i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i></p> <p><i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Assicurazioni DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Vivi Casa

Modulo Multirischi Famiglia

Condizioni di Assicurazione della polizza Protezione Vivi Casa

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 4

B - Modulo FAMIGLIA

1. Modulo Famiglia

pag. 11

C - Oggetto

2. Sezione Responsabilità Civile della Vita Privata

pag. 12

3. Sezione Tutela Legale

pag. 15

4. Sezione Cyber

pag. 18

D - Cosa fare in caso di Sinistro

5. Sinistri della Sezione RC Vita Privata

pag. 27

6. Sinistri della Sezione Tutela Legale

pag. 28

7. Sinistri della garanzia Tutela Legale Cyber

pag. 29

8. Sinistri della Sezione Assistenza

pag. 31

E - Contatti

pag. 33

A - Glossario

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo ai termini di seguito indicati, utilizzati con il grassetto e con la lettera iniziale maiuscola, è attribuito il significato di seguito riportato:

A

Abitazione Principale

Abitazione dove l'**Assicurato** ha la **Residenza Anagrafica**.

Abitazione di Villeggiatura

Abitazione per cui sia stato stipulato un contratto di locazione dove l'**Assicurato** figuri come inquilino. La villeggiatura prevede che l'**Assicurato** o i membri del suo **Nucleo Familiare** stabilmente conviventi vi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.

Aeromobile Giocattolo

Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato ai fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

Acquisti on-line/e-commerce

Tutti i contratti aventi ad oggetto beni e stipulati tra un professionista e un consumatore (inteso come persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività professionale da questi eventualmente svolta) nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista. Il bene oggetto del contratto deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.

Alluvione e Inondazione

Allagamento verificatosi all'interno del **Fabbricato** causato da:

- straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua;

derivanti da eventi atmosferici e riscontrabile su una pluralità di beni o elementi assicurati e non, posti nelle vicinanze.

Apparato Digitale "Home"

Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'**Assicurato**.

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo e potrà essere soggetto ad aggiornamenti e/o implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuove tipologie di dispositivi elettronici.

Apparato Digitale "Mobile"

Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch, di uso privato e di proprietà dell'**Assicurato**.

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo e potrà essere soggetto ad aggiornamenti e/o implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuove tipologie di dispositivi elettronici.

Arbitro

Soggetto imparziale, diverso dall'autorità giudiziaria, incaricato dalle parti di risolvere una controversia.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato**

tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia quando, in conseguenza di un Sinistro, l'Assicurato si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Assistenza Digitale

Attività che ha come scopo il ripristino, a seguito di **Malfunzionamento**, dell'operatività di un **Apparato Digitale** "Home" o "Mobile" o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri) configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto

Tipo di **Assistenza Digitale** che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

B

Bicicletta a pedalata assistita

Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER

ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che, in base ad un contratto con la **Compagnia**, provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della **Compagnia**, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

Cobrowsing

Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Commercio elettronico (e-commerce)

L'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore(domanda), realizzate tramite Internet.

Condominio

Comproprietà sulle parti comuni degli edifici composti da due o più unità immobiliari.

D

Delitto colposo

Reato integrato quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza o per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Delitto doloso

Reato integrato quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Dispositivi di smarthome

IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

F

Fabbricato

La costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata), ubicata in **Italia** e identificata nella **Scheda di Polizza**, costituita da:

- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (**Strutture Portanti**, **Tetto**, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) che delimitano direttamente il **Fabbricato dell'Assicurato**;
- i rivestimenti e pitture interne, moquette, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto ad uso esclusivo del **Fabbricato** (esclusi gli impianti energetici di nuova tecnologia tipo impianti fotovoltaici o solari e le colonnine di ricarica degli autoveicoli elettrici che possono essere assicurati come cosa a sé stante rispetto al **Fabbricato**) sempreché stabilmente installati e

con allacciamenti all'interno dei manufatti edili;

- i **Serramenti** interni ed esterni, le tende esterne con **Struttura Portante** metallica solidale con la struttura del **Fabbricato**;
- le opere di lattoneria (canali, gronde etc.) e di fabbro (**Inferriate**, cancelli, scale interne etc.).

In caso di **Condominio** fanno parte del **Fabbricato**:

- cantina, sottotetto, box di pertinenza del **Fabbricato**;
- anche le parti condominiali comuni (limitatamente alla quota millesimale di competenza), con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In caso di **Fabbricato** che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del **Fabbricato**:

- le **Pertinenze**, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, **comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un **Fabbricato**, quali cantine, soffitte, box;
- le recinzioni, i cancelli anche automatici; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, le opere di pavimentazione esterna; i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco.

Sono altresì comprese eventuali parti comuni con altri Fabbricati limitatamente alla quota millesimale di competenza escluso il maggior onere derivante dagli obblighi solidali con gli altri utilizzatori.

Sia nel caso di **Condominio** che di **Fabbricato** che costituisce corpo isolato, le strutture, comunque in muratura, devono essere:

- fisse e interrate;
- in materiale di costruzione idoneo per l'esterno;
- regolarmente accatastati al momento della stipula;
- regolarmente manutenute;

Gli arredi di giardino devono avere **Struttura Portante** certificata ed essere solidali con il terreno o con corpi di **Fabbricato**.

Non fanno comunque parte del **Fabbricato**:

- area dove sorge il **Fabbricato**
- piante, arbusti e vegetali in genere
- animali domestici

Fase giudiziale

Fase nella quale ci si rivolge all'autorità giudiziaria o all'**Arbitro** per definire una controversia.

Fase stragiudiziale

Fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'autorità giudiziaria o all'**Arbitro**.

Fatto illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il **Fatto Illecito** non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto.

Flooding

Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su **Social Network / Siti internet**, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Furto d'Identità Digitale

Acquisizione, da parte di terzi, realizzata, con artificio o raggio, per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'**Assicurato**, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'**Assicurato**.

Furto

Il **Reato** di cui dall'art. 624 del Codice Penale il quale prevede che è punibile chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto pe sé o per altri.

/

Impianto domestico

In ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno dell'abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso dell'abitazione), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, modificare o potenziare l'**Impianto Domestico** al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate da **Incendio** le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Inferriate

Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'**Inferriata** può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'**Inferriata** stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente e strumentalmente constatabili.

L

Lavoratore domestico

Colui che presta un'attività lavorativa per le necessità della vita familiare dell'**Assicurato** come, a titolo esemplificativo, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante.

Lesione della reputazione on-line

Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'**Assicurato**, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'**Assicurato**, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su **Social Network / Siti Internet**.

La garanzia, in ambito penale, opera esclusivamente in relazione ai reati di cui all'art. 595 (Diffamazione) del Codice Penale. Nello specifico, l'art. 595 del Codice Penale stabilisce che è punibile chiunque, fuori dai casi previsti dal reato di ingiuria, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del **Sinistro** eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Malattia

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad **Infortunio**.

Malfunzionamento

Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un **Apparato Digitale "Home" e "Mobile"** o della **Rete Domestica**, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.

N

Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono il nucleo familiare del **Cliente** quali risultano dallo stato di famiglia al momento del **Sinistro**.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; a scanso di equivoci, questo vale sia per il primo anno di durata del Contratto, che per gli anni successivi, ciascuno dei quali rappresenta un periodo assicurativo; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Pertinenze

Locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un **Fabbricato**, quali cantine, soffitte, box.

Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Q

Querela

Dichiarazione di volontà per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguitibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

Rapina

Il **Reato** di cui all'art. 628 del Codice Penale il quale prevede che è punibile chiunque, per procurare un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'imponezza della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto pe sé o per altri.

Reato

Violazione di norme penali.

Residenza Anagrafica

Il luogo, in Italia, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sua dimora principale come risultante da certificato anagrafico.

Rete domestica

Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'impianto domestico stesso.

Rete Wifi

Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Ristrutturazione (lavori di)

Lavori che prevedono interventi alle **Strutture Portanti** o che alterino la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva del **Fabbricato** o la relativa destinazione d'uso.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

Scheda di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **Esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **Scoppio**.

Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, **Tetti** o soffitti.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Sito internet

Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta.

Social Network

Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture prestate..

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

Strutture Portanti

Insieme degli elementi strutturali (travi, pilastri, fondazioni, ecc.) atti a sostenere un **Fabbricato**.

Sport Agonistici

Intendendosi per tali quelli effettuati da persone di età pari o superiore a 12 anni, in qualità di tesserati di federazioni sportive o associazioni/enti riconosciute dal CONI e, comunque, specificatamente finalizzati alla partecipazione continuativa a manifestazioni sportive di carattere agonistico.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

V

Videobrowsing

Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

T

Terremoto

Il sussulto brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, di grado uguale o superiore a Magnitudo 4,5 della scala Richter, come definito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Tetto

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il **Fabbricato** dagli agenti atmosferici, comprese le relative **Strutture Portanti** (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di Credito

Titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

B - Modulo FAMIGLIA

1.1 A chi è rivolto

Il **Modulo Famiglia di Protezione Vivi Casa** fa parte del prodotto “Protezione Vivi Casa” ed è una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere il patrimonio del Cliente e del suo Nucleo Familiare:

- per la sua Responsabilità Civile che non sia legata ad attività professionale,
- per le spese di **Assistenza** giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché conseguenti a **Rischi** assicurati (vedi art. 3.2)
- per le conseguenze di illeciti derivanti dall'utilizzo di Social Network, dell'acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.

Il **Cliente** deve essere anche l'**Assicurato**.

Il **Modulo Famiglia** può essere acquistato anche in un momento successivo alla sottoscrizione della polizza **Protezione Vivi Casa**.

1.2 Coperture prestate

Il **Contratto** prevede garanzie contenute in due diverse Sezioni, studiate su misura per il **Cliente** che potrà selezionarle in base alle proprie esigenze, combinando garanzie principali, accessorie e opzionali.

Le coperture della sezione Cyber sono efficaci solo se scelte dal **Cliente** e richiamate nella **Scheda di Polizza**.

Le **Sezioni** sono:

PRINCIPALI

- a) Sezione Responsabilità Civile Vita Privata (↗ Art. 2)

ACCESSORIE (sempre incluse)

- b) Sezione Tutela Legale (↗ Art. 3)

OPZIONALI

- c) Sezione Cyber (↗ Art. 4)

Le coperture sono valide sia per l'inquilino che per il proprietario, salvo dove diversamente indicato.



FAMIGLIA

- Responsabilità Civile Vita Privata
- Tutela Legale
- Cyber

- Sezioni **sempre incluse** nell'ambito del modulo di riferimento
- Sezioni **opzionali** acquistabili nell'ambito del modulo di riferimento

C - Oggetto

2 Sezione Responsabilità Civile della Vita Privata

Questa Sezione è sempre inclusa.

2.1 Coperture prestate

- a) Responsabilità civile della Famiglia (↗ Art. 2.3)
- b) Responsabilità civile verso i **Lavoratori domestici** (↗ Art. 2.4)

2.2 Massimale

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** di € 1.000.000,00, salvo diversamente indicato. Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione della **Compagnia** tra tutte le coperture prestate all'interno della presente Sezione 2.

Coperture base

2.3 Responsabilità civile della Famiglia

Questa copertura è sempre inclusa nella **Scheda di Polizza**

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione ai seguenti **Rischi assicurati**, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale:

- a) attività del tempo libero;
- b) pratica del modellismo, anche con **Aeromobili Giocattolo**, se l'utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- c) pratica di sport, comprese le gare;
- d) proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- e) giochi per bambini ed attrezzi da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
- f) proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- g) consumo di cibi e bevande in casa dell'**Assicurato** che provochino intossicazione o avvelenamento;
- h) proprietà di cani o gatti (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti);
- i) guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di **rivalsa** da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'**Assicurato**, dei quali egli debba rispondere per

legge, per le somme che queste imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;

j) responsabilità civile per danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** o da acqua condotta in **Abitazione di Villeggiatura**, ossia ai danni causati da **Incendio, Esplosione, Scoppio**, fuoriuscita di acqua, alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dagli **Assicurati** durante la loro permanenza in alberghi o **Abitazione di Villeggiatura** di proprietà di terzi posti in territorio italiano, nonché i conseguenti danni a terzi o vicini;

k) danni per lesioni personali e morte, subiti dai clienti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dal D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera in conseguenza di un fatto derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) a condizione che tale attività:

- i. sia svolta nell'**Abitazione Principale** dell'**Assicurato**, saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- ii. sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche).

La garanzia è operante a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 12.

l) danni a terzi cagionati dai **Lavoratori Domestici**, esclusivamente durante l'espletamento delle proprie mansioni;

m) danni a terzi derivanti da comportamenti dei figli minori, quando affidati temporaneamente a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'**Assicurato**, temporaneamente a titolo gratuito e di cortesia;

La copertura è limitata al periodo di vigilanza;

n) danni a terzi derivanti da minori di altri affidati temporaneamente all'**Assicurato** a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire i minori stessi. La copertura è limitata al periodo di vigilanza;

2.4 Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) **Il Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare del Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per:

a) gli **Infortuni** sofferti dai **Lavoratori Domestici**, anche occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'**Assicurato**, da cui deriva la morte o una invalidità permanente.

La garanzia è efficace solo se l'**Assicurato**, al momento del **Sinistro**, è in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL o dall'INPS.

b) gli **Infortuni sofferti** dai **Lavoratori Domestici**, anche occasionali, non dipendenti dell'**Assicurato** e non assoggettati all'assicurazione obbligatoria INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata fino a € 300.000,00 per ciascun **Lavoratore Domestico**.

2.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- **il Cliente**;
- i membri del **Nucleo Familiare del Cliente**;
- i relativi coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli ove non rientranti nel Nucleo Familiare;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

2.6 Estensione territoriale

La garanzia è efficace per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

2.7 Esclusioni

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) ai modelli e agli **Aeromobili** nella pratica del modellismo, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di droni;
- b) al terzo affidatario e ai suoi familiari conviventi e alle cose di proprietà o in uso dal minore (nel caso di affidamento temporaneo del minore a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'**Assicurato**);
- c) all'**Assicurato** e al suo **Nucleo Familiare**, nonché al minore stesso (nel caso di affidamento temporaneo di minori all'**Assicurato**);
- d) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- e) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti;
- f) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le **Biciclette a Pedalata Assistita**, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili;
- g) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'Art.2.3 comma i) Responsabilità Civile della Famiglia;
- h) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutti gli **Sport Agonistici**;
- i) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo.
- j) determinati con dolo dell'**Assicurato**, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- k) da **Furto e Rapina**;
- l) alle cose altrui da **Incendio, Esplosione, Scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute;
- m) a cose che l'**Assicurato** detiene a qualsiasi titolo;
- n) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite, salvo quanto previsto all'art. 2.3 Responsabilità civile della Famiglia lettera k);
- o) causati a terzi dai Lavoratori Domestici, al di fuori dall'espletamento delle proprie mansioni per conto dell'**Assicurato**;
- p) i danni fisici subiti dai Lavoratori Domestici durante lo svolgimento delle loro attività salvo quanto previsto all'art. 2.4 Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici;
- q) derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati
- r) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, **Terrorismo**, di occupazione militare e invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- s) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- t) determinati da Inondazioni, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- u) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- v) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
- w) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- x) derivanti da spargimento di acqua o da **Rigurgito** di fogne;
- y) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile;
- z) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- aa) relativamente alle estensioni di cui ai punti m) e n) dell'art. 2.3 qualora svolte come attività di gruppo (con

più di 3 minori), seppur effettuate con carattere ricreativo o sportivo.

È comunque esclusa la responsabilità per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

1. all'amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto;
2. all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
3. a **malattie** professionali.

3 Sezione Tutela Legale

Questa Sezione è sempre inclusa.

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un **Rimborso**, nei limiti della **Somma Assicurata** di € 10.000,00 per **Sinistro**, per ristorare le spese di assistenza giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- a) conseguenti a Rischi Assicurati (☞ Art 3.2)
- b) nei confronti dell'Assicurato di cui all'art. 3.3 Persone Assicurate (☞ Art. 3.3)
- c) verificatisi nel periodo di operatività della garanzia (☞ Art. 3.4).

La **Compagnia** rimborsa le spese effettuate dall'**Assicurato** solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della controversia.

Chiusura finale della **controversia**



Si ha chiusura finale della controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati a seguito di approvazione da parte della **Compagnia**, la relativa fattura.

3.1 Spese coperte

La **Compagnia** rimborsa le spese seguenti:

- a) le spese per l'intervento di un solo legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b) le spese relative al contributo unificato;
- c) le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00;
- d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la **Compagnia**;
- e) le spese di giustizia in sede penale;
- f) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- g) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese dovute alla controparte in caso di **Transazione** autorizzata dalla **Compagnia**;
- h) assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati.

La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di assicurazione del **Contratto** ed i **Sinistri** già in essere.

3.2 Rischi Assicurati

L'**Assicurazione** tutela gli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale per danni subiti a seguito di:

1. violazioni di legge o per lesioni di diritti relativi alla proprietà e/o alla conduzione dell'**Abitazione Principale**;
2. controversie originate da contratti di locazione di tale **Abitazione Principale**;
3. violazioni di legge o per lesioni di diritti connessi alla vita privata, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di terzi;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per **Delitti Colposi**;
- c) la difesa in sede penale nei procedimenti per **Delitti Dolosi**, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di **Reato** venga derubricato da **Delitto Doloso a Delitto Colposo**. Non spetta alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del **Reato** per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'**Assicurato** deve denunciare il **Sinistro** al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.

3.3 Persone Assicurate

L' **Assicurato** è:

- a) **Il Cliente**
- b) tutti i componenti del **Nucleo Familiare** del **Cliente** al momento del **Sinistro**.

Nel caso in cui vi siano controversie tra **Assicurati** in base al presente **Contratto**, la copertura viene prestata solamente a favore del **Cliente**.

3.4 Operatività della garanzia

La copertura è operante per le controversie determinate da fatti:

- a) verificatisi nel periodo di efficacia del **Contratto**; e
- b) denunciati entro 6 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

3.5 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini di questa copertura, il momento in cui nasce la controversia è:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

3.6 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- a) controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli **Assicurati** coinvolti, ma la relativa **Somma Assicurata** resta unica e viene ripartita tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

3.7 Esclusioni

3.7.1 Spese escluse

Sono escluse le spese seguenti:

- a) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) in genere, ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.

3.7.2 Controversie escluse

Sono escluse le spese relative alle controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto al punto 2 comma c) dell'art. 3.2 **Rischi assicurati**;
- b) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- c) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa;
- d) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili;
- e) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di **Terrorismo**, atti di vandalismo, **Terremoto**, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- f) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la società;
- g) di lavoro subordinato che oppongano l'**Assicurato** al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- h) di natura contrattuale salvo quanto previsto al comma 2 dei **Rischi assicurati**;
- i) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- j) nei confronti della **Compagnia**;
- k) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni;
- l) relative o comunque connesse a violazioni di legge o lesioni di diritti relativi alla proprietà e/o alla conduzione di immobili diversi dall'**Abitazione Principale** o connesse a controversie originate da contratti di locazione di immobili diversi da tale **Abitazione Principale**;
- m) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;
- n) relative a opere di costruzione, trasformazione, **Ristrutturazione** immobiliare per le quali sia necessaria il rilascio di una concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
- o) relative al recupero del credito;
- p) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva;
- q) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- r) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione;
- s) con un valore in lite inferiore a € 250,00;
- t) in genere, ogni controversia che non sia relativa a **Rischi Assicurati**.

Se l'**Abitazione Principale** non è di proprietà del **Cliente**, relativamente alle vertenze di natura contrattuale tra l'**Assicurato** ed il Proprietario, la garanzia è prestata con un periodo iniziale nel quale la copertura non è ancora attiva (**Carenza**) di 90 giorni dalla data di effetto del **Contratto** e comunque per non più di un caso per ciascun **Periodo assicurativo**.

3.8 Estensione Territoriale

La garanzia vale per controversie determinate da fatti verificatisi e che devono essere trattate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

3.9 Coesistenza con garanzie di responsabilità civile

In caso di evento relativo alla garanzia Tutela Legale rientrante anche nella copertura di Responsabilità Civile, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** le sole spese di difesa dell'**Assicurato** per resistere alle pretese di terzi, e dopo esaurimento di quanto dovuto dalle garanzie di Responsabilità Civile.

4 Sezione Cyber

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nella **Scheda di Polizza** ed è stato pagato il relativo **Premio**

4.1 Coperture prestate

- a) Tutela Legale Cyber (↗ art. 4.2)
- b) Assistenza Cyber (↗ Art. 4.3);

Coperture Base

4.2 Tutela Legale Cyber

L'**Assicurazione** protegge il **Cliente** e gli appartenenti al suo **Nucleo Familiare** da illeciti subiti a seguito dell'utilizzo di **Social Network**, dell'acquisto di beni online e del **furto di Identità Digitale** commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.

4.2.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** si obbliga a rimborsare all'**Assicurato**, qualora si verifichi uno dei rischi assicurati di cui all'art. 4.2.3 durante ogni normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, e quindi **esclusa qualsiasi attività lavorativa**, i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato, nei limiti dei parametri forensi;
- le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'**Assicurato** e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- il contributo unificato per gli atti giudiziari, se non già pagato dalla controparte;
- le spese dell'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi provati dall'**Assicurato**;
- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite dal presente **Contratto**;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in **Fase Giudiziale**, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**;
- le imposte di registro sugli atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

4.2.2 Assicurati

In base alla presente garanzia sono **Assicurati**:

- **Cliente**
- gli appartenenti al relativo **Nucleo Familiare**

In caso di controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto di assicurazione, la garanzia non opera.

4.2.3 Rischi Assicurati

La garanzia copre i seguenti rischi assicurati, con un massimo di un **Sinistro** per **Periodo Assicurativo**.

4.2.3.1 Lesione della reputazione on-line:

- a) controversia in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale o proposizione di **Querela** in cui l'**Assicurato** richiede la rimozione da **Social Network** e **Siti Internet** del contenuto on-line lesivo della reputazione, nonché l'eventuale risarcimento dei danni;
- b) richiesta da parte dell'**Assicurato** dell'intervento di un perito informatico per l'attività di **Flooding**. Questa prestazione è prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, se la sua azione per ottenere la rimozione del contenuto lesivo non ha ancora avuto riscontro.

4.2.3.2 Furto d'identità digitale legato al credito

Controversia in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale o proposizione di **Querela** in cui l'**Assicurato** richiede di:

- ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di **Furto d'Identità Digitale** per fatti illeciti di terzi;
- riportare il merito creditizio alla situazione precedente il **Furto d'Identità Digitale**.

4.2.3.3 Acquisti on-line/e-commerce

Controversia in cui il consumatore Assicurato che ha effettuato acquisti sostiene che si siano verificate inadempienze contrattuali della propria controparte, se il valore della causa è:

- superiore a € 250,00;
- inferiore a € 10.000,00.

Sono escluse le controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione di cui al presente paragrafo 4.2.3.3 “Acquisti on-line o e-commerce” e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo, specificando che l'**Assicurato** è coperto solo nella misura in cui abbia effettuato acquisti in qualità di consumatore.

Sono esclusi dall’operatività della garanzia “Acquisti on-line o e-commerce” nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:

- a) **animali e vegetali;**
- b) **Preziosi, oggetti d’arte, argenteria;**
- c) **denaro, Titoli di Credito, altri documenti previsti dall’articolo 2002 del codice civile ed altri valori come ad esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);**
- d) **beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;**
- e) **materiale digitale scaricato on-line;**

- f) oggetti per uso industriale;
- g) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- h) acquisti effettuati tramite aste on-line;
- i) veicoli a motore e natanti;
- j) beni non nuovi.

Codice del Consumo



Secondo il Codice del Consumo, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:

- A. sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- B. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- C. presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- D. sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

4.2.4 Massimali

La **Compagnia** si obbliga a rimborsare gli oneri e le spese di cui all'art. 4.2.1 nel limite del **Massimale** di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

4.2.5 Estensione territoriale

Le coperture assicurative valgono **per fatti verificatisi e che devono essere trattati in Italia**.

Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di Legge o lesioni di diritti verificatesi in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

4.2.6 Esclusioni

Sono escluse dalla presente garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); salvo quanto previsto all'art. 4.2.1 – “Prestazioni Assicurate”, ultimo comma.
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.

Sono, inoltre, escluse le controversie:

- di valore inferiore a € 250,00;
- dovute a fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum o blog di “community chiuse”;
- nascenti da materiale o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
- nascenti da casi di omonimia;
- che riguardano personaggi pubblici o facenti parte del mondo dello spettacolo;
- nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale o locale on-line, di materiale o informazioni relative all'Assicurato;

- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale;
- in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
- nei confronti della Compagnia;
- nei confronti di altri soggetti assicurati con la Compagnia;
- derivanti da eventi non espressamente indicati tra i rischi assicurati.



Art. 2002 c.c. - Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto **alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione**

4.2.7 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi:

- se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale, nel periodo di efficacia del **Contratto di Assicurazione**;
- in tutte le restanti ipotesi, decorso un periodo di almeno 3 mesi dalla **Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione** (periodo di carenza) e
- denunciati entro 24 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto di Assicurazione**.

Qualora il presente **Contratto** sia stipulato senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con la **Compagnia**, la carenza di 3 mesi di cui alla precedente lettera a) non opera per le sole coperture già previste con la polizza precedente, mentre rimane operante per le nuove coperture inserite con il presente **Contratto**.

4.2.8 Fatto che ha determinato la Controversia (Sinistro)

Ai fini di questa copertura, il fatto che ha determinato la controversia è:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **Contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo, si fa riferimento alla data della prima violazione.

4.2.9 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.3 Assistenza Cyber

Questa garanzia è attiva solo se espressamente richiamata nella **Scheda di Polizza**

PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia) Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano)

4.3.1 Oggetto

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le prestazioni di **Assistenza** seguenti:

a) Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'**Assicurato**, a causa di malfunzionamento del proprio **Apparato Digitale "Home"** o del proprio **Apparato Digitale "Mobile"**, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la **Centrale Operativa** che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la **Centrale Operativa** effettuerà con l'**Assicurato** un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'**Assicurato** si trova in prossimità dell'apparato per il quale chiede supporto, la **Centrale Operativa** chiederà all'**Assicurato** di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'**Assicurato** non sia dovuto al fatto che l'apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la **Centrale Operativa** fornirà l'**Assistenza** da remoto, supportando l'**Assicurato** nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di **Cobrowsing** o **Videobrowsing** per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'**Assicurato** (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'apparato digitale malfunzionante. Qualora anche l'**Assistenza** da remoto sia inconcludente o l'**Assicurato** non riesca a fornire all'operatore della **Centrale Operativa** il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'apparato digitale, la **Centrale Operativa**, invierà presso il **Domicilio dell'Assicurato** un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al Domicilio).

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la **Centrale Operativa** per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad apparato digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di **Assistenza** vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ segnalazione da parte dell'**Assicurato**, il costo del servizio di **Assistenza** tecnica a **Domicilio** verrà interamente addebitato all'**Assicurato**.

In alternativa all'invio del tecnico specializzato, la **Centrale Operativa** – a proprio insindacabile giudizio - può organizzare l'invio di un corriere presso il **Domicilio dell'Assicurato** per prelevare l'apparato digitale ed effettuare

la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell'apparato digitale, la **Centrale Operativa** organizza la consegna dello stesso presso il domicilio dell'**Assicurato**.

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

b) Ripristino dell'operatività della Rete domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'**Assicurato** a causa di malfunzionamento della propria **Rete domestica** necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la **Centrale Operativa** che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la **Centrale Operativa** effettuerà con l'**Assicurato** un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'**Assicurato** si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la **Centrale Operativa** chiederà all'**Assicurato** di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'**Assicurato** non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la **Centrale Operativa** fornirà l'**Assistenza** da remoto, supportando l'**Assicurato** nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di **Cobrowsing** o **Videobrowsing** per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'**Assicurato** (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della **Rete domestica**. Qualora anche l'**Assistenza** da remoto sia inconcludente o l'**Assicurato** non riesca a fornire all'operatore della **Centrale Operativa** il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la **Centrale Operativa** invierà presso il **Domicilio dell'Assicurato** un tecnico specializzato (**Assistenza** tecnica al **Domicilio**).

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione resteranno a carico dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** si impegna e si rendesi disponibile e a collaborare con la **Centrale Operativa** per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad apparato digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'**Assicurato** con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di **Assistenza** vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ segnalazione da parte dell'**Assicurato**, il costo del servizio di **Assistenza** tecnica a **Domicilio** verrà interamente addebitato all'**Assicurato**.

c) Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento dell'**Apparato Digitale "Home"** o dell'**Apparato Digitale "Mobile"** imputabile a un virus o malware, qualora l'**Assicurato** necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la **Centrale Operativa** che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'**Assicurato** sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla **Centrale Operativa** alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

La **Centrale Operativa** fornirà l'**Assistenza** da remoto, supportando l'**Assicurato** nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di **Cobrowsing** o **Videobrowsing** per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'**Assicurato** (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'apparato digitale malfunzionante.

Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di **Assistenza**, la **Centrale Operativa** non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

d) Consulenza psicologica

Qualora, in caso di diagnosi di disturbo post traumatico da stress in seguito a un atto di cyber bullismo, si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l'**Assicurato** potrà, chiamando la **Centrale Operativa**, essere messo in contatto telefonicamente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

e) Invio baby sitter

Qualora, in caso di diagnosi di disturbo post traumatico da stress dell'**Assicurato**, in seguito a un atto di cyber bullismo, certificato da un medico, l'**Assicurato** non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla **Centrale Operativa** di reperire ed inviare presso la propria abitazione un baby sitter.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le relative spese entro il limite di euro 250,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

f) Perito informatico per Flooding

Nel caso fosse necessaria la rimozione da **Social Network** e **Siti Internet** del contenuto lesivo della reputazione on-line, la **Centrale Operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** l'intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione è prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dalla richiesta di rimozione del contenuto lesivo senza avere riscontro. Tale attività è garantita entro il limite di euro 150,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura opera:

- a) mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa** dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13 per fornire assistenza. L'eventuale intervento al **Domicilio** del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 24 ore;
- b) la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di efficacia dell'assicurazione, ovvero la data di stipula della polizza;
- c) la **Centrale Operativa** potrà effettuare solo gli interventi di **Assistenza** in remoto e di **Assistenza** tecnica a **Domicilio** che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore;
- d) la **Centrale Operativa** potrà prendere a carico solo gli interventi di **Assistenza** in remoto e di **Assistenza** tecnica a **Domicilio** che vengano effettuati su **Apparati Digitali "Mobile"** provvisti di regolare licenza;
- e) la **Centrale Operativa** prende a carico massimo due interventi per **Periodo Assicurativo** sugli **Apparati Digitali "Mobile"** e massimo due interventi per **Periodo Assicurativo** sugli **Apparati Digitali "Home"**.

Se l'Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, decade il diritto all'Assistenza fornita dalla Compagnia.

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'**Assistenza**;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

4.3.2 Prestazioni, limiti ed esclusioni

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
Art. 4.3.1 – a) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile”		
Qualora, in caso di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale “Home” o del proprio Apparato Digitale “Mobile” , l’ Assicurato necessiti di aiuto per ripristinarne l’operatività e se necessario riconfigurarla, lo stesso potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.	La Società prende a carico massimo 2 interventi per Periodo Assicurativo sugli Apparati Digitali “Mobile” e massimo 2 interventi per Periodo Assicurativo sugli Apparati Digitali “Home” .	I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’ Assicurato
Art. 4.3.1 – b) Ripristino dell’operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale “Home”)		
Qualora, in caso di malfunzionamento della propria Rete Domestica , l’ Assicurato necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, lo stesso potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.	La Società prende a carico massimo 2 interventi per Periodo Assicurativo sugli Apparati Digitali “Mobile” e massimo 2 interventi per Periodo Assicurativo sugli Apparati Digitali “Home” .	<ul style="list-style-type: none"> • I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. • il costo del servizio di Assistenza tecnica a Domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato qualora ricorrono le casistiche di cui all’art. 4.3.1 lettera b) ultimo comma.
Art. 4.3.1 – c) Intervento a seguito di virus (sull’ Apparato Digitale “Home” e sull’Apparato Digitale “Mobile”)		
In caso di malfunzionamento dell’ Apparato Digitale “Home” o dell’ Apparato Digitale “Mobile” imputabile a un virus o malware, qualora l’ Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.	La Società prende a carico massimo 2 interventi per Periodo Assicurativo sugli Apparati Digitali “Mobile” e massimo 2 interventi per Periodo Assicurativo sugli Apparati Digitali “Home” .	
Art. 4.3.1 – d) Consulenza psicologica		
In caso di diagnosi di disturbo post traumatico da stress in seguito a un atto di cyber bullismo, qualora si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l’ Assicurato potrà, chiamando la Centrale Operativa , essere messo in contatto telefonicamente con uno specialista al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d’intervento.	La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo	

Art. 4.3.1 – e) Invio baby sitter

In caso di:

- diagnosi di disturbo post traumatico da stress dell'**Assicurato**, in seguito a un atto di cyber bullismo, certificato da un medico,
- **Assicurato** che non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12,
- mancanza di altri familiari in grado di provvedere ai suddetti minori,

l'Assicurato potrà richiedere alla **Centrale Operativa** di reperire ed inviare presso la propria abitazione un baby sitter.

- La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le relative spese **entro il limite di euro 250,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo**.
- La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni

Art. 4.3.1 – f) Perito informatico per Flooding

Nel caso fosse necessaria la rimozione, da **Social Network e Siti Internet**, del contenuto lesivo della reputazione on-line, la **Centrale Operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** l'intervento di un perito informatico per l'attività di **Flooding**.

Tale attività è garantita **entro il limite di euro 150,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo**.

Tale prestazione è prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dalla richiesta di rimozione del contenuto lesivo senza avere riscontro.

4.3.3 Esclusioni

Le prestazioni di **Assistenza** non sono fornite in caso di **Sinistri** provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate in Italia;
- dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- danno accidentale.

Le prestazioni di **Assistenza** non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

D - Cosa fare in caso di Sinistro

5 Sinistri della Sezione RC Vita Privata

5.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

L'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

5.2 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

- numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.99 (dall'Italia e dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 ;
- e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it;
- PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it;
- fax: +39 02 88 21 83 333;
- a mezzo posta: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Nel caso di sola denuncia telefonica, la **Compagnia** richiederà successivamente la trasmissione della denuncia in forma scritta.

5.3 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

5.4 Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, entro il **Limite di Indennizzo** di un importo pari ad un quarto del **Massimale** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo **Massimale**, le spese vengono ripartite fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

La **Compagnia** non rimborsa spese per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di **Sinistro**, la **Somma Assicurata** viene ridotta per effetto del **Sinistro** dell'importo dello stesso.

6 Sinistri della Sezione Tutela Legale

6.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data di notifica. Per farlo può contattare l'Ufficio Tutela Legale della **Compagnia** ai seguenti recapiti: numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 e-mail tutelalegale@ca-assicurazioni.it e-mail PEC tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it fax: +39 02 88 21 83 355 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

6.2 Gestione della Controversia e nomina del legale

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la controversia.

L'**Assicurato** non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o **Transazioni** senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

6.3 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la controversia, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** o vi è necessità di una difesa in sede penale, l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalando il nominativo alla **Compagnia**.

Se la controversia o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di **Residenza Anagrafica dell'Assicurato**, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria **Residenza Anagrafica**, segnalando il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente, nei limiti indicati nel **Contratto**.

Se l'**Assicurato** non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale o perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

La **Compagnia** pagherà il **Rimborso** delle spese effettuate dall'**Assicurato** solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il **Rimborso** da terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della controversia.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.



Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità.

La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

6.4 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'**Assicurato** deve:

- informare immediatamente la **Compagnia**, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del **Sinistro**, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi e informarlo, in modo completo e veritiero, di tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

7 Sinistri della garanzia Tutela Legale Cyber

7.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare alla **Compagnia** l'evento assicurato nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza inviando denuncia scritta a:

UFFICIO TUTELA LEGALE

CORSO DI PORTA VIGENTINA, 9 - 20122 - MILANO

Numero: 800 088 292 – dall'estero (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

Per inviare una mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

Per inviare una mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

In ogni caso l'**Assicurato** deve far pervenire alla **Compagnia** comunicazione di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

7.2 Nomina del legale e del perito

La **Compagnia**, ricevuta la denuncia di **Sinistro**, ove possibile, effettua ogni tentativo utile di bonario componimento. **L'Assicurato** non può dar corso ad iniziative ed azioni giudiziarie, raggiungere accordi o **Transazioni** senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento, **l'Assicurato** perde il diritto al **Rimborso** delle spese sostenute.

Se:

- non è possibile giungere ad una bonaria definizione della controversia, o
- la natura della vertenza esclude la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla **Compagnia**, o
- vi è conflitto di interessi fra la **Compagnia** e **l'Assicurato**, o
- vi è necessità di una difesa in sede penale coperta dall'**Assicurazione**,

l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalando il nominativo alla **Compagnia**.

Se la controversia o il procedimento penale devono essere radicati in un distretto Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**, **l'Assicurato** ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalando il nominativo alla **Compagnia**. Solo in questo caso, la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti del **Massimale** indicato nella **Scheda di Polizza**.

Se **l'Assicurato** non intende avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La **Compagnia** conferma l'incarico professionale in tal modo concesso.

Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale o un perito anche nel caso in cui **l'Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti. **L'Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo **l'Assicurato** decade dal diritto al rimborso delle spese sostenute.

La **Compagnia**, alla definizione della controversia, rimborsa all'**Assicurato** le spese sostenute (nei limiti del **Massimale** previsto in contratto e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte, dietro presentazione di una nota pro-forma redatta dal legale incaricato.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7.3 Revoca dell'incarico

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

7.4 Rinuncia dell'incarico

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

7.5 Procedura arbitrale

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia**, in ordine alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un **Arbitro**, che decide secondo equità. La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'**Arbitro** avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la **Controversia**. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese dell'arbitrato.

7.6 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti richiesti

Il **Cliente** che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero su tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

7.7 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

7.8 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto al rimborso delle spese sostenute.

7.9 Rimborso delle spese sostenute

La **Compagnia** provvede al **Rimborso** delle spese sostenute dall'**Assicurato** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro** ed è stato verificato il preventivo di parcella.

8 Sinistri della Sezione Assistenza

8.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

8.2 Recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

In caso di **Sinistro** relativo a **Prestazioni di Assistenza** coperte con la garanzia **Assistenza** (Sezione **Assistenza**), l'**Assicurato** dovrà rivolgersi esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.

I contatti sono:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

8.3 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. **il tipo di Assistenza di cui ha bisogno**
2. **il Nome e Cognome del Cliente**
3. **il Numero di polizza**
4. **l'indirizzo del luogo in cui si trova**
5. **il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.**

8.4 Ulteriore documentazione

L'Assicurato, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria all'erogazione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

8.5 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

E - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma

Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail per reclami: reclami@ca-assicurazioni.it

PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

Per assistenza dell'**AREA CLIENTI** del sito e/o dell'**APP «Assicurazioni Crédit Agricole»** può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE**; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it



www.ca-assicurazioni.it

Assicurazione Modulare per la copertura degli animali domestici

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE VIVI CASA – Modulo Pet



Aggiornamento febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Questo Modulo rappresenta una soluzione assicurativa multirischio mirata a rimborsare le spese veterinarie sostenute a seguito di infortunio e/o malattia degli Animali Domestici (in numero massimo di 5) di proprietà dell'Assicurato e a fornire una serie di prestazioni di Assistenza per la loro cura.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pet: rimborso spese veterinarie per infortunio o malattia del cane o del gatto, nonché prestazioni di assistenza verso il proprietario dell'animale.

[per maggiori dettagli su quanto sopra si veda il DIP Aggiuntivo]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Pet: non sono operanti le prestazioni agli animali nel caso di:
 - ✗ età dell'animale inferiore a 3 mesi e superiore a 10 anni;
 - ✗ assenza del Libretto Sanitario o del microchip sottocutaneo;
 - ✗ non regolare sottoposizione a vaccinazioni e richiami obbligatori per legge o norme e regolamenti locali;
 - ✗ prescrizione effettuata da personale non autorizzato all'esercizio della professione medico/veterinaria ai sensi delle norme di legge vigenti.



Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati eventuali Scoperti e Franchigie, massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo, indicati nelle condizioni di assicurazione specifiche del presente modulo Pet e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Si applicano, altresì, gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione specifiche del presente Modulo.

[per maggiori dettagli su quanto sopra vedasi il DIP Aggiuntivo]



Dove vale la copertura?

La garanzia Rimborso Spese Veterinarie vale in tutto il mondo;

Inoltre, per la garanzia Assistenza Pet, relativamente alle singole prestazioni, ferme le eventuali limitazioni territoriali per alcune di esse, la copertura è efficace per i Sinistri avvenuti in Italia, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Le informazioni relative agli obblighi del Cliente sono contenute nel DIP della Parte Generale.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP della Parte Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Premio o la prima rata del Premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Le garanzie hanno la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. In caso di acquisto successivo del presente Modulo o di garanzie ulteriori all'interno del presente Modulo, per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga del presente Modulo Casa, il Cliente può inviare disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra i Moduli.

In tal caso, la copertura assicurativa del Modulo oggetto di disdetta cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

In caso pluralità di moduli, il Contratto si rinnoverà relativamente ai Moduli che non sono stati disdetti. In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.

Nel caso di mancata indicazione dei Moduli oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

Assicurazione Modulare per la copertura animali domestici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Protezione Vivi Casa – Modulo Pet"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.

Il Modulo Pet del prodotto "Protezione Vivi Casa" è la soluzione assicurativa multirischio mirata a rimborsare le Spese Veterinarie a seguito di Infortunio e/o Malattia degli Animali Domestici (massimo 5) di proprietà dell'Assicurato.

Il presente Modulo Pet prevede le seguenti coperture:

- Rimborso Spese Veterinarie – cane;
- Rimborso Spese Veterinarie – gatto;
- Assistenza Pet.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che:

Garanzia Rimborso Spese Veterinarie - cane: sono escluse le spese in conseguenza di: (i) utilizzo del cane per caccia; (ii) dolo del Cliente o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il cane assicurato; (iii) Malattie e malformazioni congenite o ereditarie; (iv) patologie degenerative; (v) interventi preventivi sull'apparato riproduttore; (vi) Infortuni o Malattie precedenti la stipulazione del Contratto o il periodo di carenza; (vii) spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria; (viii) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario; (ix) interventi di natura estetica in genere; (x) rabbia; (xi) spese per l'eutanasia del cane; (xii) Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi; (xiii) combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla Legge; (xiv) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione,

sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio; (xv) terremoto, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste; (xvi) esami in genere dai quali non si evidenzi una Malattia o un Infortunio; (xvii) Malattie mentali; (xviii) tatuaggi o microchip identificativi; (xix) cinesiterapia e pratica di medicine quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia; (xx) Displasia; (xxi) Parto; (xxii) Dermatiti e Allergie; (xxiii) Neoplasia Recidiva; (xxiv) Cremazione del Cane assicurato; (xxv) Leishmaniosi e Filari; (xxvi) Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus; (xxvii) Cure dentarie; (xxviii) Addestratore/Educatore; (xxix) Nutrizionista.

Garanzia Rimborso Spese Veterinarie – gatto: sono escluse le spese in conseguenza di: (i) Displasia; (ii) Parto; (iii) Dermatiti e Allergie; (iv) Neoplasia Recidiva; (v) Cremazione del Gatto assicurato; (vi) Leishmaniosi e Filari; (vii) Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus; (viii) Rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva; (ix) Cure dentarie; (x) Nutrizionista; (xi) dolo del Cliente o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il gatto assicurato; (xii) Malattie e malformazioni congenite o ereditarie; (xiii) patologie degenerative; (xiv) interventi preventivi sull'apparato riproduttore; (xv) Infortuni o Malattie precedenti la stipulazione del Contratto o il periodo di carenza; (xvi) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario; (xvii) interventi di natura estetica in genere; (xviii) rabbia; (xix) spese per l'eutanasia del Gatto; (xx) Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi; (xxi) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio; (xxii) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste; (xxiii) esami in genere dai quali non si evidenzi una Malattia o un Infortunio; (xxiv) Malattie mentali; (xxv) tatuaggi o microchip identificativi; (xxvi) la cinesiterapia, l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia.

Garanzia Assistenza Pet: le prestazioni non sono dovute per eventi dipendenti o provocati da: (i) Infortuni conseguenti all'uso dell'Animale Domestico per la caccia; (ii) Infortuni accaduti durante le manifestazioni sportive; (iii) uso professionale dell'Animale Domestico; (iv) uso dell'Animale Domestico in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti); (v) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (vi) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; (vii) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'Animale Domestico; (viii) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; (ix) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli Animali Domestici; (x) partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e felini riconosciute dall'ENCI e dall'ANFI; (xi) combattimento di Animali Domestici; (xii) utilizzo dell'Animale Domestico a scopo riproduttivo; (xiii) la garanzia non opera per l'Animale Domestico non ospitato in via continuativa presso il Domicilio del proprietario; (xiv) la garanzia non opera nel caso in cui il proprietario comunicato dal Cliente alla Compagnia non sia l'unico proprietario dell'Animale Domestico.

Franchigie e Scoperti

Non sono previsti Scoperti.

Sono previste le Franchigie di seguito riportate:

- **Rimborso Spese Veterinarie – cane:** per le spese in seguito a Infortunio e Malattia è prevista l'applicazione di una Franchiglia di euro 200.
- **Rimborso Spese Veterinarie – gatto:** per le spese in seguito a Infortunio e Malattia è prevista l'applicazione di una Franchiglia di euro 200.

Periodo di Carenza

La Garanzia Rimborso Spese Veterinarie – cane e Garanzie Rimborso Spese Veterinarie - gatto hanno effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del Contratto o della data di inserimento in copertura del nuovo Animale Domestico. Qualora il Contratto sia stato stipulato – senza soluzione di continuità – in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulato con la Compagnia, riguardanti gli stessi animali e la stessa garanzia, il periodo di trenta giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente, fermo restando che operano le prestazioni e le Somme Assicurate già in essere nel contratto precedente, mentre dalle ore 24 del trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione del nuovo Contratto avrà pieno effetto quest'ultimo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), Residenti in Italia e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) sono proprietari, compresi i membri del relativo nucleo familiare, di almeno un cane o un gatto di età compresa tra 3 mesi e 10 anni e dotato di microchip; (iii) vogliono proteggere il proprio cane o gatto da infortunio o malattia tramite il rimborso delle spese veterinarie e l'Assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa – Modulo Pet" è pari al 4,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le controversie di natura veterinaria afferenti all'indennizzabilità del Sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un Collegio di 2 periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. In caso di disaccordo, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore sono le seguenti: - 10,00% per la garanzia assistenza; - 21,25% per le restanti garanzie.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni al seguente link: www.ca-assicurazioni.it/news-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>

<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Assicurazioni DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Vivi Casa

Modulo Multirischi PET

Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza Protezione Vivi Casa

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato

	<h3>Box di consultazione</h3> <p>Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.</p> <p>Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato</p>
---	--

Contenuti

A - Glossario

pag. 4

B - Modulo PET

1. A chi è rivolto

pag. 7

C - Oggetto

2. Rimborso spese veterinarie

pag. 8

3. Sezione Assistenza Pet

pag. 12

D - Cosa fare in caso di Sinistro

4. Sinistri della Sezione Pet

pag. 22

5. Sinistri della Sezione Assistenza Pet

pag. 23

E - Contatti

pag. 25

A - Glossario

Nelle Condizioni Particolari del presente Modulo ai termini di seguito indicati, utilizzati con il grassetto e con la lettera iniziale maiuscola, è attribuito il seguente significato:

A

Animale Domestico

Il cane o gatto di proprietà dell'**Assicurato**, così come indicato dal **Cliente** nell'apposita **Scheda di Polizza** riportante il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** tramite la **Centrale Operativa** della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia quando, in conseguenza di un Sinistro, l'**Assicurato** si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che, in base ad un contratto con la **Compagnia**, provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della **Compagnia**, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

D

Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

F

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

I

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente e strumentalmente constatabili.

L

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del **Sinistro**

eccidente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Malattia

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad **Infortunio**.

N

Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono il nucleo familiare del **Cliente** quali risultano dallo stato di famiglia al momento del **Sinistro**.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; a scanso di equivoci, questo vale sia per il primo anno di durata del Contratto, che per gli anni successivi, ciascuno dei quali rappresenta un periodo assicurativo; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

R

Ricovero

Permanenza ininterrotta in struttura veterinaria, che contempli almeno un pernottamento. Non viene considerata "Ricovero" la permanenza in struttura, in attesa di accertamenti, anche se si protrae per la notte.

S

Scheda di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

Spese Veterinarie

Le spese previste dall'allegato 1, tabella a), ex Art. 2, comma 1, "Medici Veterinari - prestazioni e relativo valore medio di Liquidazione" al Decreto del Ministero della Salute del 19 luglio 2016, n. 165, pubblicato sul supplemento ordinario 38/L alla Gazzetta Ufficiale.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

T

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o

per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

B - Modulo PET

1 A chi è rivolto

Il **Modulo Pet** del prodotto **Protezione Vivi Casa** è la soluzione assicurativa multirischio mirata a rimborsare le **Spese Veterinarie** a seguito di **Infortunio e/o Malattia degli Animali Domestici** (massimo 5) di proprietà dell'**Assicurato** e a fornire una serie di prestazioni di **Assistenza** per la loro cura.

Il **Modulo Pet** può essere acquistato anche in un momento successivo alla sottoscrizione della polizza **Protezione Vivi Casa**.

1.1 Coperture prestate

Il **Modulo Pet** prevede le seguenti **coperture obbligatorie**:

- **Rimborso Spese Veterinarie** – cane (↗ art. 2.1)
- **Rimborso Spese Veterinarie** – gatto (↗ art. 2.2)

È sempre inclusa la seguente **copertura accessoria**:

- **Assistenza Pet** (↗ art. 3.1)

Le garanzie sono:

PRINCIPALI

- a) Garanzia **Rimborso spese Veterinarie** (↗ Art. 2)

ACCESSORIE (sempre inclusa)

- b) Garanzia **Assistenza Pet** (↗ Art. 3)



PET

- Rimborso spese veterinarie
- Assistenza Pet

- Garanzie **sempre incluse** nell'ambito del modulo di riferimento

C - Oggetto

2 Rimbosso spese veterinarie

COPERTURA PRINCIPALE

Questa garanzia è sempre attiva.

2.1 Rimbosso Spese Veterinarie – cane

Se è stato acquistato il presente modulo, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un **Rimbosso** per le **Spese Veterinarie**, sostenute e documentate, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, del cane di proprietà del **Cliente** o di un componente del suo **Nucleo Familiare**.

La copertura vale per cani con libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge, in base alle norme o regolamenti locali, nonché muniti di microchip.

Sono coperti gli interventi chirurgici, le visite e ogni altro trattamento terapeutico le cui spese sono ricomprese tra le **Spese Veterinarie**, se eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura vale per i cani con età non inferiore a 3 mesi e non superiore a 10 anni. Tuttavia, per i cani che raggiungono i 10 anni di età in corso di **Contratto**, la copertura resta attiva sino alla scadenza annuale del **Contratto** stesso.

2.1.1 Danni e Spese Indennizzabili

La **Compagnia** rimborsa le spese per:

- **Infortunio** del cane di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni
- **Malattia** del cane di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni

In particolare, tra le **Spese Veterinarie**, a titolo esemplificativo, la **Compagnia** rimborsa:

- a) Le spese mediche con intervento chirurgico: quando la **Malattia** o l'**Infortunio** necessitano di intervento chirurgico la **Compagnia** rimborsa le **Spese Veterinarie** anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 giorni precedenti l'intervento, e nei 30 giorni ad esso successivi. Nei 30 giorni successivi l'intervento sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- b) Le spese mediche senza intervento chirurgico: quando l'**Infortunio** o la **Malattia** non causano l'intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le spese per:

- i. visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi alla prima visita;
- ii. cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
- iii. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tute, eseguiti nei 15 giorni successivi alla sua rimozione.

La **Compagnia** rimbosserà queste spese con il **limite di 1 volta per Periodo Assicurativo** o per la stessa **Malattia** o per lo stesso **Infortunio**.

2.1.2 Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Si applicano in ogni caso le **seguenti limitazioni**:

- **Somma Assicurata** annua pari ad € 2.000,00 esclusa la diaria.
- Per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico il limite massimo è di € 750 annui, ferma la **Franchiglia**.
- **Franchiglia** per spese in seguito a **Infortunio** e **Malattia** pari a € 200,00.

- per ciascun giorno di **Ricovero** è prevista una diaria di € 50,00 con il massimo di 10 giorni per ciascun Periodo Assicurativo.

2.1.3 Esclusioni

La **Compagnia** non risponde per le **Spese Veterinarie** sostenute in conseguenza di:

- a) utilizzo del cane per caccia;
- b) dolo del **Cliente** o dei componenti del suo **Nucleo Familiare** o delle persone alle quali era stato affidato il cane assicurato;
- c) **Malattie** e malformazioni congenite o ereditarie;
- d) patologie degenerative;
- e) interventi preventivi sull'apparato riproduttore;
- f) **Infortuni** o **Malattie** precedenti la stipulazione del **Contratto** o il periodo di carenza;
- g) spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria;
- h) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario;
- i) interventi di natura estetica in genere;
- j) rabbia;
- k) spese per l'eutanasia del cane;
- l) **Malattie** in genere evitabili con vaccini preventivi ;
- m) combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla Legge;
- n) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio;
- o) terremoto, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste;
- p) esami in genere dai quali non si evidenzi una **Malattia** o un **Infortunio**;
- q) **Malattie** mentali;
- r) tatuaggi o microchip identificativi;
- s) la cinesiterapia e pratica di medicine quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia.

In aggiunta alle esclusioni di carattere generale riportate sopra, valgono le seguenti esclusioni specifiche:

- Displasia;
- Parto;
- Dermatiti e Allergie;
- Neoplasia Recidiva;
- Cremazione del Cane assicurato;
- Leishmaniosi e Filaria;
- Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus;
- Cure dentarie;
- Addestratore/Educatore;
- Nutrizionista.

2.1.4 Data di decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 **Data di Decorrenza** della copertura delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, è previsto un periodo di carenza e la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del **Contratto** o della data di inserimento in copertura del nuovo **Animale Domestico**.

Qualora il presente **Contratto** sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardanti gli stessi animali e la stessa garanzia, il periodo di trenta giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ma dalla data di perfezionamento

del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ha pieno effetto quest'ultimo.

2.1.5 Estensione Territoriale

La garanzia vale in tutto il mondo.

2.2 Rimborso Spese Veterinarie – gatto

Se è stata acquistata questa copertura, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un **Rimborso** per le **Spese Veterinarie**, sostenute e documentate, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, del gatto di proprietà del **Cliente** o di un componente del suo **Nucleo Familiare**.

La copertura vale per gatti con Libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.

Sono coperti gli interventi chirurgici, le visite e ogni altro trattamento terapeutico le cui spese sono ricomprese tra le **Spese Veterinarie** se eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura vale per gatti con età non inferiore a 3 mesi e non superiore a 10 anni. Tuttavia, per i gatti che raggiungono gli 10 anni di età in corso di **Contratto**, la copertura resta attiva sino alla scadenza annuale del **Contratto** stesso.

2.2.1 Danni e Spese Indennizzabili

La **Compagnia** rimborsa le spese per:

- **Infortunio** del gatto di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni
- **Malattia** del gatto di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni

In particolare, tra le **Spese Veterinarie**, a titolo esemplificativo, la **Compagnia** rimborsa:

- a) Le spese mediche con intervento chirurgico: quando la **Malattia** o l'**Infortunio** necessitano di intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le **Spese Veterinarie** anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 giorni precedenti l'intervento, e nei 30 giorni ad esso successivi. Nei 30 giorni successivi l'intervento sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- b) Le spese mediche senza intervento chirurgico: quando l'**Infortunio** o la **Malattia** non causano l'intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le spese per:

- visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi alla prima visita;
- cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 giorni successivi alla sua rimozione.

La **Compagnia** rimboscerà queste spese con il **limite di 1 volta per Periodo Assicurativo** o per la stessa Malattia o per lo stesso Infortunio.

2.2.2 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Si applicano in ogni caso le **seguenti limitazioni**:

- **Somma Assicurata** annuo pari ad € 2.000,00 esclusa la diaria.
- Per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico il limite massimo è di € 500 annui, ferma la **Franchigia**
- **Franchigia** per spese in seguito a **Infortunio** e **Malattia** pari a € 200,00
- per ciascun giorno di **Ricovero** è prevista una diaria di € 50,00 con il massimo di 10 giorni per ciascun **Periodo Assicurativo**.

2.2.3 Esclusioni

La **Compagnia** non risponde per le **Spese Veterinarie** sostenute in conseguenza di:

- a) displasia
- b) parto
- c) dermatiti e allergie
- d) neoplasia recidiva
- e) cremazione del gatto assicurato
- f) leishmaniosi e filaria
- g) cimurro, leptospirosi, parvovirus
- h) rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva
- i) cure dentarie
- j) nutrizionista
- k) dolo del **Cliente** o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il gatto assicurato
- l) **Malattie** e malformazioni congenite o ereditarie
- m) patologie degenerative
- n) interventi preventivi sull'apparato riproduttore
- o) **Infortuni** o **Malattie** precedenti la stipulazione del **Contratto** o il periodo di carenza
- p) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario
- q) interventi di natura estetica in genere
- r) rabbia
- s) spese per l'eutanasia del gatto
- t) **Malattie** in genere evitabili con vaccini preventivi
- u) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, **Terrorismo**, sabotaggio
- v) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- w) esami in genere dai quali non si evidenzi una **Malattia** o un **Infortunio**
- x) **Malattie** mentali
- y) tatuaggi o microchip identificativi
- z) la cinesiterapia, l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia

2.2.4 Data di decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 **Data di Decorrenza** della copertura delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, è previsto un periodo di carenza e la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del **Contratto** o della data di inserimento in copertura del nuovo **Animale Domestico**.

Qualora il presente **Contratto** sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardanti gli stessi animali e la stessa garanzia, il periodo di trenta giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ha pieno effetto quest'ultimo.

2.2.5 Estensione Territoriale

La garanzia vale in tutto il mondo.

3 Sezione Assistenza Pet

COPERTURA ACCESSORIA

Questa Sezione è sempre attiva.

Assistenza Pet	
Consulenza veterinaria d'urgenza	Prescrizione medica
Informazioni Veterinarie	Informazioni medico-sanitarie
Spese ricerca per smarrimento	Supporto lettura referti medici
Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/ Pet Sitter	Consegna farmaco veterinario
Spese funerarie/eutanasia	Consulenza nutrizionale
Supporto psicologico	Segnalazione di un dog/cat sitter
Teleconsultazione	Second Opinion veterinaria
	Recupero comportamentale cinofilo

3.1 Assistenza Pet

PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. In caso di **Sinistro l'Assicurato** deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione dal lunedì alla domenica - 24h su 24h - ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia) Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano)

3.2 Oggetto

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura opera:

- mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- per un massimo di 3 **Sinistri** per **Animale Domestico** assicurato, durante ciascun **Periodo Assicurativo** di efficacia della copertura;
- senza limite al numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **Sinistro**, fermo restando il **Limite di Indennizzo** relativo a ciascuna prestazione di **Assistenza**;
- entro il **Limite di Indennizzo** previsto per ciascuna categoria di prestazioni di **Assistenza** riportate nello schema seguente.

3.3 Estensione Territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni di **Assistenza**, la copertura è efficace per i **Sinistri** avvenuti in Italia, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

3.4 Limiti di copertura

Le prestazioni di **Assistenza** sono dovute all'**Assicurato**, nella sua qualità di proprietario di un cane o di un gatto i cui dati siano stati riportati nella **Scheda di Polizza**.

La copertura è operante se:

- l'**Animale Domestico** assicurato è vaccinato contro Cimurro, Epatite Infettiva, Leptospirosi e Parvovirosi.

I cani il cui proprietario risieda in zone dove la vaccinazione contro la Rabbia è obbligatoria per legge o per disposizione dell'autorità sanitaria, ai fini dell'operatività della copertura, devono inoltre essere vaccinati anche contro la Rabbia. Per quanto riguarda i gatti sono, altresì, necessarie, sempre per l'operare della copertura, anche le vaccinazioni per Panleucopenia, Rinotracheite Infettiva, Calicivirus e Leucemia Infettiva;

- esiste un regolare libretto sanitario intestato all'**Animale Domestico** e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'**Animale Domestico** stesso (ad es. tatuaggio);
- l'unico proprietario dell'**Animale Domestico** assicurato è quello comunicato dal **Cliente** alla **Compagnia**;
- l'**Animale Domestico** è ospitato in via continuativa presso il **Domicilio** del proprietario.

In caso di vendita o cessione dell'Animale Domestico assicurato, la garanzia si intende automaticamente cessata.

3.5 Prestazioni Assistenza Pet

3.5.1 Consulenza veterinaria d'urgenza

Se l'**Assicurato** ha bisogno, in caso di **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la **Centrale Operativa** per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni di cui ha bisogno.

3.5.2 Informazioni Veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire informazioni riguardanti la vita quotidiana dell'**Animale Domestico** relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per **Animali Domestici** in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Ester;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio;
- Informazioni di luoghi pet friendly;
- Informazioni di negozi specializzati (toilettatura, acquisto cibo e attrezzatura).

3.5.3 Spese ricerca per smarrimento

Se l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** è stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati fino ad un massimo di euro 1.000,00.

3.5.4 Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'**Assicurato**, la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca di una pensione disponibile ad ospitare l'**Animale Domestico** durante l'assenza per ricovero dell'**Assicurato** e nella presa a carico dell'**Animale Domestico** da parte di tale struttura. In alternativa, la **Centrale Operativa**, d'accordo con l'**Assicurato**, effettuerà la ricerca di un Pet sitter e lo invierà al **Domicilio dell'Assicurato** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente).

La prestazione è fornita entro il limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

3.5.5 Spese funerarie/eutanasia

La **Compagnia** prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad **Infortunio o Malattia** che abbia comportato il decesso dell'**Animale Domestico** entro il limite di € 75,00.

Saranno, altresì, coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'**Animale Domestico** (sacrificio necessario) se queste sono conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di € 100,00.

3.5.6 Supporto psicologico

Se l'**Assicurato** ha bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell'**Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare una visita con uno specialista.

La **Compagnia** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

3.5.7 Teleconsultazione

Se l'**Assicurato** ha bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a **Infortunio o Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'**Assicurato**, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

3.5.8 Prescrizione medica

Se l'**Assicurato** lo richiede, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'**Assicurato**, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

3.5.9 Informazioni medico-sanitarie

Il servizio medico della **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di **Infortunio o Malattia** dell'**Animale Domestico**, informazioni relative a:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Ester.

La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

3.5.10 Supporto lettura referti medici

Se l'**Assicurato** ha bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la **Centrale Operativa** potrà mettere in contatto l'**Assicurato** con un veterinario che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

3.5.11 Consegna farmaco veterinario

Se l'**Assicurato** ha bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a **Infortunio o**

Malattia improvvisa del proprio **Animale Domestico** e non può allontanarsi da quest'ultimo, potrà chiedere alla **Centrale Operativa** di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio **Domicilio** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente). La **Centrale Operativa** provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'**Assicurato** il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'**Assicurato**.

3.5.12 Consulenza nutrizionale

Qualora, a seguito di diagnosi di patologia o condizione che richieda una modifica della dieta dell'**Animale Domestico** (es. diabete, iper/ipotiroidismo, gastrite, gravidanza, ecc.), l'**Assicurato** potrà, chiamando la **Centrale Operativa**, essere messo in contatto telefonico con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.

La prestazione, intesa come primo contatto e follow up, è prevista entro il limite di euro 150,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo**.

Lo specialista potrà fornire consigli e suggerimenti in merito:

- all'utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- all'alimentazione specifica per i cuccioli;
- all'utilizzo di integratori.

La consulenza non vale come diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite dallo specialista telefonicamente.

3.5.13 Segnalazione di un dog/cat sitter

Qualora l'**Assicurato**, non sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio cane o gatto, potrà richiedere alla **Centrale Operativa** di segnalare un dog/cat sitter per l'assistenza all'**Animale Domestico**.

Resta inteso che tutte le spese relative alla prestazione sono a totale carico dell'**Assicurato** così come da lui preventivamente concordate con il dog/cat sitter.

3.5.14 Second Opinion veterinaria

La **Centrale Operativa** fornirà all'**Assicurato** proprietario di un animale affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista veterinario di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive rispetto alla diagnosi già fornita del medico veterinario curante. Il parere medico veterinario complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico veterinario curante.

La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

3.5.15 Recupero comportamentale cinofilo

Qualora l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** manifestasse segnali di disagio o problemi comportamentali, la

Centrale Operativa mette a disposizione un rieducatore cinofilo per il recupero comportamentale del proprio cane. La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

3.6 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) **Infortuni** conseguenti all'uso dell'**Animale Domestico** per la caccia;
- b) **Infortuni** accaduti durante le manifestazioni sportive;
- c) uso professionale dell'**Animale Domestico**;
- d) uso dell'**Animale Domestico** in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti);
- e) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- f) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- g) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'**Animale Domestico**;
- h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- i) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli **Animali Domestici**;
- j) partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline riconosciute dall'ENCI e dall'ANFI;
- k) combattimento di **Animali Domestici**;
- l) utilizzo dell'Animale Domestico a scopo riproduttivo.

3.7 Prestazioni, Somme Assicurate ed esclusioni

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni ulteriori rispetto a quelle dell'art. 3.6
3.5.1 Consulenza veterinaria d'urgenza		
Se, in caso di Infortunio o Malattia improvvisa del proprio Animale Domestico, l' Assicurato ha bisogno di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria	/	La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l' Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui ha bisogno.

3.5.2 Informazioni Veterinarie

In caso di **Sinistro**, la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire informazioni riguardanti la vita quotidiana dell'**Animale Domestico** relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su **residenze** e alberghi per **Animali Domestici** in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Ester;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.
- Informazioni di luoghi pet friendly
- Informazioni di negozi specializzati (toilettatura, acquisto cibo e attrezzatura).

/

/

3.5.3 Spese ricerca per smarrimento

Nel caso in cui l'Animale Domestico dell'Assicurato è stato dichiarato scomparso alle autorità competenti.

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati fino ad un massimo di euro 1.000,00.

/

3.5.4 Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'**Assicurato** la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'**Animale Domestico** durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un Pet sitter e lo invierà al Domicilio dell'Assicurato (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente).

La prestazione è fornita entro il limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni

/

3.5.5 Spese funerarie/eutanasia

La **Compagnia** prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad **Infortunio o Malattia** che abbiano comportato il decesso dell'**Animale Domestico**.

Inoltre, saranno coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'**Animale Domestico** (sacrificio necessario) se queste sono conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario.

La prestazione è fornita entro il limite di € 75,00.

/

La prestazione è fornita entro il limite di € 100,00.

3.5.6 Supporto psicologico

Se l'**Assicurato** ha bisogno di **Assistenza** psicologica a seguito del decesso dell'**Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare la visita con uno specialista.

La **Compagnia** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

/

3.5.7 Teleconsultazione

In caso di bisogno da parte dell'**Assicurato** di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a **Infortunio o Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'**Assicurato**, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

/

/

3.5.8 Prescrizione medica

Successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, se l'**Assicurato** lo richiede, il servizio medico veterinario provvederà a trasmettere una ricetta medica presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'**Assicurato**, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

/

/

3.5.9 Informazioni medico-sanitarie

In caso di Infortunio o **Malattia dell'Animale Domestico**, il Servizio medico della **Centrale Operativa** potrà fornire informazioni relative a:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Estero.

La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

3.5.10 Supporto lettura referti medici

Se l'**Assicurato** ha bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la **Centrale Operativa** potrà metterlo in contatto con il servizio medico della **Compagnia** che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

/

/

3.5.11 Consegna farmaco veterinario

Se l'**Assicurato** ha bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico** e non può allontanarsi dal quest'ultimo, lo stesso **Assicurato** potrà chiedere alla **Centrale Operativa** di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio **Domicilio** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente). La **Centrale Operativa** provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'**Assicurato** il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive.

/

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'**Assicurato**

3.5.12 Consulenza nutrizionale

Qualora, a seguito di diagnosi di patologia o condizione che richieda una modifica della dieta dell'Animale Domestico (es. diabete, iper/ ipotiroidismo, gastrite, gravidanza, ecc.), l'**Assicurato** potrà, chiamando la **Centrale Operativa**, essere messo in contatto telefonico con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.

La prestazione, intesa come primo contatto e follow up, è prevista entro il limite di euro 150,00 per Sino-
istro e Periodo Assicurativo

La consulenza non vale come diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite dallo specialista telefonicamente.

3.5.13 Segnalazione di un dog/cat sitter

Qualora l'**Assicurato**, non sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio cane o gatto, potrà richiedere alla **Centrale Operativa** di segnalare un dog/cat sitter per l'assistenza all'**Animale Domestico**.

Le spese relative alla prestazione sono a totale carico dell'**Assicurato** così come da lui preventivamente concordate con il dog/cat sitter.

/

3.5.14 Second Opinion veterinaria

La **Centrale Operativa** fornirà all'**Assicurato** proprietario di un animale affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista veterinario di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive rispetto alla diagnosi già fornita del medico veterinario curante. Il parere medico veterinario complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico veterinario curante

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per Sino-
istro e per Periodo Assicurativo.

La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

3.5.15 Recupero comportamentale cinofilo

Qualora l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** manifestasse segnali di disagio o problemi comportamentali, la **Centrale Operativa** metterà a disposizione un rieducatore cinofilo per il recupero comportamentale del proprio cane.

La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **sinistro e per Periodo Assicurativo**

/

D - Cosa fare in caso di Sinistro

4 Sinistri della Sezione Pet

4.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

- numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.99 (dall'Italia e dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 ;
- e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it;
- PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it;
- fax: +39 02 88 21 83 333;
- a mezzo posta: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Nel caso di sola denuncia telefonica, la **Compagnia** richiederà successivamente la trasmissione della denuncia in forma scritta.

4.2 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** i seguenti documenti a secondo della garanzia:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il **Sinistro** nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di **Malattia** il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della **Malattia**.

L'**Assicurato** dovrà inoltre consentire alla **Compagnia** le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'**Animale Domestico**.

La **Compagnia** provvederà al **Rimborso** delle **Spese Veterinarie** sostenute dietro presentazione degli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia della relazione veterinaria o delle certificazioni attinenti il **Sinistro**.

4.3 Pagamento dell'Indennizzo – Rimborso Spese Veterinarie Cane

La **Compagnia** provvede al pagamento del **Rimborso** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

4.4 Pagamento dell'Indennizzo – Rimborso Spese Veterinarie Gatto

La **Compagnia** provvede al pagamento del **Rimborso** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

4.5 Clausola arbitrale per Rimborso Spese Veterinarie

Le controversie di natura veterinaria afferenti all'indennizzabilità del **Sinistro**, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un Collegio di 2 periti

veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. In caso di disaccordo, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il **Sinistro**. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunerà il perito veterinario da essa designato, contribuendo nella misura della metà delle spese e delle competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario e questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissidente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

4.6 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente**, o in alternativa dall'**Assicurato**, e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente**, o in alternativa l'**Assicurato**, che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

5 Sinistri della Sezione Assistenza Pet

5.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

5.2 Recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

In caso di **Sinistro** relativo a **Prestazioni di Assistenza** coperte con la garanzia **Assistenza** (Sezione **Assistenza Pet**), l'**Assicurato** dovrà rivolgersi esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.

I contatti sono:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'**Italia**),
- oppure sia dall'**Italia** che dall'estero (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

5.3 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. **il tipo di Assistenza di cui ha bisogno**
2. **i dati identificativi dell'animale**
3. **il Nome e Cognome del Cliente**
4. **il Numero di polizza**

5. **l'indirizzo del luogo in cui si trova**
6. **il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.**

5.4 Ulteriore documentazione

L'Assicurato, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria all'erogazione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

5.5 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di **Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

E - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma

Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail per reclami: reclami@ca-assicurazioni.it

PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER SUPPORTO TECNICO

Per assistenza dell'**AREA CLIENTI** del sito e/o dell'**APP «Assicurazioni Crédit Agricole»** può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Numero: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it



www.ca-assicurazioni.it